



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**Ufficio Circondariale Marittimo
Santa Margherita Ligure**

Calata del porto, n.14 – CAP 16038

tel. +39 010 2777552 - <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/I/110662>

pec: cp-santamargheritaligure@pec.mit.gov.it - mail: ucsantamargherita@mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Santa Margherita Ligure,

- VISTO** il R.D. 30 marzo 1942, n.327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
- VISTO** l'art. 8, della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, della legge 8 luglio 2003, n. 172*" e s.m.i.;
- VISTO** il d.m. 29 luglio 2008, n. 146, recante "*Regolamento di attuazione dell'art. 65, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*" e s.m.i.;
- VISTO** il d.m. 29 maggio 2024, n.85: "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti*";
- VISTO** il d.l. 21 maggio 2025, convertito con modificazioni in legge 18 luglio 2025, n.105, che "...al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale..." fissa la "...stagione balneare..." a partire "...dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno...", salva la facoltà delle regioni o degli enti locali di anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana,

prevedendo altresì che “...al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici...”;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 2276 del 24 marzo 2026, avente ad oggetto: “Adeguamenti alla normativa statale delle Linee Guida all'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”;

VISTO il dispaccio del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto prot. n.54363, in data 16.04.2025, recante indicazioni interpretative e applicative della compiegata direttiva a firma del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (prot. Uff. Gabinetto n.13384, in data 16.04.2025) avente ad oggetto “*Stagione balneare e misure di sicurezza*”;

VISTA la nota del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto prot. n.79563, in data 20.05.2026, recante ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina ordinativa per la sicurezza delle attività balneari ed ai servizi di spiaggia connessi alla balneazione, con particolare riferimento al rapporto tra erogazione del “servizio di spiaggia” ed obbligo di attivazione del servizio di salvamento;

VISTE le autorizzazioni n° 1, in data 26.05.2025, n° 2, in data 24.07.2025, n° 3, in data 29.07.2025, e n° 4, in data 22.12.2025, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con le quali sono rispettivamente autorizzate la Federazione italiana pesca sportiva, attività subacquee e nuoto pinnato (F.I.P.S.A.S.), la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), la Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) e la Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), a tenere “*corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, nonché al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti*”;

VISTO il d.l. 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “decreto milleproroghe per il 2026”), convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2026, n. 26, il cui art. 9, comma 3-sexies, prevede che “Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e' prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, comunque non oltre il 1° ottobre 2026”;

VISTE le leggi regionali 28.04.1999, n.13 e 7.02.2008, n.2 della Regione Liguria;

VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n°158/2019 in data 16 maggio 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA la propria Ordinanza n°13/09 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il noleggio di natanti all'interno del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;

VISTA la propria Ordinanza n°152/09 che disciplina le immersioni subacquee all'interno del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;

VISTO il Decreto 29 luglio 2016, n°206;

CONSIDERATO che il litorale del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure – ad eccezione delle spiagge di Cavi di Lavagna, Sestri Levante e Riva Trigoso – è formato in gran parte da coste a picco prospicienti fondali immediatamente navigabili, mentre le residuali spiagge esistenti non sono di ampia estensione, talvolta intervallate da scogliere con fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario e opportuno derogare ad alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;

RITENUTO necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

VISTA la nota prot. n.2021/11.6.7.0.0/72, in data 24.03.2026, della Regione Liguria – Direzione generale politiche abitative, territorio e demanio costiero, recante il contenuto delle valutazioni effettuate dal competente Servizio regionale ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori rispetto alla tematica delle dotazioni sanitarie di cui devono essere dotate le strutture balneari durante la stagione estiva, nella quale viene esplicitato che “...la dotazione minima dei presidi sanitari a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari, come riportata nell'ordinanza vigente della Capitaneria di porto di Genova n.90/2014, risulta essere congrua e condivisibile ... (e che) ... per completezza sono state suggerite alcune integrazioni ... (rispetto alla) ... dotazione minima dei presidi sanitari a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari...”;

TENUTO CONTO del contenuto delle vigenti disposizioni, che, in maniera uniforme su tutto il litorale nazionale stabiliscono le date di inizio e fine della stagione balneare, segnatamente “... (omissis) ... *dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno* ...”, così come disposto dalla cennata legge n°105/2025, e preso atto di quanto riportato nella sopra citata direttiva emanata nell’anno 2025 dal Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove viene esplicitato che durante il detto periodo: “... (omissis) ... *le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate degli assistenti bagnanti.*”;

RITENUTA la propria competenza alla disciplina:

- del servizio di salvamento che, durante la “*stagione balneare*” (individuata ai sensi di legge e per gli effetti della presente disciplina come la finestra temporale prevista dal citato d.l. 73/2025, convertito in legge 105/2025) e negli specchi acquei marittimi riservati alla balneazione, deve essere obbligatoriamente assicurato da chiunque gestisca, a qualunque titolo, stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, spiagge libere e spiagge asservite a strutture ricettive frequentate da bagnanti;
- delle dotazioni nautiche delle postazioni di salvataggio;
- dei limiti di distanza dalla costa entro i quali è vietata la navigazione, la sosta e l’ancoraggio;
- della profondità degli specchi acquei riservati alla balneazione e delle modalità di segnalazione dei relativi limiti a cura dei concessionari/gestori di strutture balneari e dei Comuni per le spiagge devolute alla pubblica fruizione;
- delle dotazioni che devono integrare i “corridoi di lancio/atterraggio” e, più in generale, di quant’altro occorra disciplinare al fine di assicurare, nei limiti delle competenze di legge poste in capo all’Autorità marittima, la sicurezza della balneazione;

VISTO il D.P.R. 9.08.1956, n.1250 e s.m.i. recante approvazione delle tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, ai sensi dell’articolo 16 cod. nav.;

VISTI gli artt. 16, 17 e 30 del codice della navigazione e l’art. 59 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione e preso atto del contenuto delle circolari e “linee guida” negli anni adottate dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto nelle materie in trattazione;

TENUTO CONTO che in data 22.04.2026 è stata trasmessa con nota prot. 3579 la bozza dell'Ordinanza in parola alle Amministrazioni interessate ed alle Associazioni di categoria e che, nel termine assegnato del 29.04.2026, sono pervenute osservazioni di cui si è tenuto conto per quanto applicabile in sede di redazione del provvedimento finale;

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere nel Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure che comprende il territorio dei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia;

VISTA la propria Ordinanza balneare n° 53/2026 in data 30/04/2026;

VISTE le osservazioni, le richieste di chiarimento e le proposte integrative ricevute dopo l'emanazione dell'Ordinanza balneare n. 53/2026 formulate dalle associazioni di categoria rappresentative degli operatori balneari, turistico-ricettivi e concessionari demaniali marittimi del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure, tra cui S.I.B. – Sindacato Italiano Balneari, FIBA Confesercenti, Assobalneari Liguria e rappresentanze locali degli esercenti;

RITENUTO pertanto necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla citata Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 53/2026, mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento che ne costituisca versione consolidata ed aggiornata, recependo i contributi collaborativi, le osservazioni e le richieste di chiarimento successivamente pervenute dagli enti, dalle amministrazioni e dalle associazioni di categoria interessate;

INDICE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)	7
Articolo 2 (Periodi e obblighi del servizio di salvamento)	7
Articolo 3 (Servizio di salvamento)	8
Articolo 4 (Obbligo degli assistenti bagnanti).....	13
Articolo 5 (Zone di mare riservate alla balneazione – acque sicure).....	14
Articolo 6 (Zone di mare ove la balneazione è vietata per motivi di sicurezza della navigazione o per la presenza di infrastrutture marittime/portuali)	17
Articolo 7 (Disciplina della pesca lungo gli arenili)	18
Articolo 8 (Dotazioni di sicurezza balneare degli stabilimenti balneari)	19
Articolo 9 (Spiagge libere)	22
Articolo 10 (Corridoio di lancio)	23
Articolo 11 (Discipline locali)	25
Articolo 12 (Disposizioni finali)	32

ALLEGATI

Allegato 1 scheda informativa.

Allegato 2 scheda di rilevazione degli incidenti.

Allegato 3 check-list verifica stabilimenti.

Allegato 4 richiesta autorizzazione consorzio tra strutture balneari.

Allegato 5 Chiavari/Zoagli stralcio grafico area interdetta alla balneazione.

Allegato 6 Lavagna stralcio grafico area riservata alla balneazione.

Allegato 7 Sestri Levante/Riva Trigoso stralcio grafico area riservata alla balneazione.

Allegato 8 Moneglia stralcio grafico area interdetta alla balneazione.

Articolo 1 **(Ambito di applicazione)**

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, la balneazione e le attività connesse che si svolgono, durante la stagione balneare, così come individuata dai competenti Enti Locali, lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure, che si estende da San Fruttuoso Comune di Camogli (escluso) al Comune di Deiva Marina (escluso) e comprendente la costa dei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia.
2. La presente Ordinanza si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, spiagge libere e spiagge asservite a strutture ricettive frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.

Articolo 2 **(Periodi e obblighi del servizio di salvamento)**

1. **PERIODI DI OBBLIGATORIETÀ:**
Nel periodo compreso **dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno**, salvo anticipo dell'inizio o posticipo della fine di detto periodo di una settimana con provvedimento della Regione Liguria e/o del Comune competente per territorio, i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 1 hanno l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato – secondo le modalità indicate nel successivo articolo 3 - negli orari di apertura al pubblico senza soluzione di continuità.
2. **Apertura al di fuori della stagione balneare (Elioterapia)**
Fermi restando i periodi e gli obblighi di cui al precedente comma 1, qualora al di fuori della stagione balneare come sopra definita - ovvero anteriormente all'avvio della terza settimana di maggio e successivamente alla chiusura della terza settimana di settembre di ogni anno, nonché in tutti i casi di eventuale anticipazione o posticipazione della stagione stessa disposta dalle Autorità competenti, le strutture ivi indicate, laddove autorizzate sotto il profilo demaniale marittimo, urbanistico-edilizio, paesaggistico e commerciale, intendano aprire al pubblico **in assenza di servizio di salvamento e per soli fini elioterapici**, i relativi responsabili sono tenuti a:
 - a) issare una **bandiera rossa** ben visibile a giro d'orizzonte, posizionata su un'asta alta almeno 4 (quattro) metri;

- b) esporre almeno **3 (tre) cartelli** aventi dimensioni di almeno cm. 80 X 80 (ottanta x ottanta), con caratteri di dimensioni leggibili, posti in posizione ben visibile all'utenza, recanti la seguente dicitura: *"ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO – STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI"*;
- c) non fornire all'utenza servizi direttamente connessi alla balneazione (quali locazione di natanti da spiaggia o mezzi simili);
- d) garantire che la cartellonistica:
- sia realizzata in materiale resistente agli agenti atmosferici;
 - sia preferibilmente redatta in più lingue (almeno italiano e inglese, oltre eventuali ulteriori lingue in relazione ai flussi turistici);
 - sia mantenuta costantemente efficiente.

In caso di deterioramento o rimozione della cartellonistica, i soggetti obbligati devono provvedere all'immediato ripristino.

Articolo 3 (Servizio di salvamento)

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvataggio e, pertanto, le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, un servizio di assistenza e salvataggio, mediante almeno **1 (uno) assistente bagnanti ogni 80 metri di fronte mare o frazione**, in possesso di brevetto in corso di validità rilasciato da ente autorizzato ai sensi delle norme in premessa richiamate, del certificato di idoneità fisica di cui all' art.11, comma 1, lett. c) del Decreto Ministeriale 29 maggio 2024 n. 85 e del brevetto di abilitazione al soccorso con uso di defibrillatore (BLS-D) e relativa postazione di salvataggio allestita secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 11;
3. Il servizio di salvataggio può essere organizzato **in forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un **piano organico**, tra concessionari, gestori e/o Comuni, (per la responsabilità dell'organizzazione del servizio di salvamento lungo gli arenili liberi all'uso pubblico si veda il successivo articolo 9). In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, attuabile anche mediante la prestazione di servizi da parte di associazioni, consorzi, cooperative e società (ferme restando le responsabilità

giuridiche derivanti dall'applicazione della presente ordinanza nei confronti dei soggetti destinatari del precetto, indicati al precedente **articolo 2**), dovrà essere comunque garantita la presenza di **almeno** un assistente abilitato **ogni 80 (ottanta) metri** consecutivi di fronte mare o frazione.

4. Il **piano organico** deve riportare: chiara indicazione degli stabilimenti balneari e/o tratti di spiaggia libera per i quali sia condiviso il servizio, dell'eventuale raggruppamento/associazione/società che lo eroga e del suo legale rappresentante, dell'ubicazione delle postazioni di salvataggio, delle caratteristiche delle unità addette al salvataggio e della loro dislocazione. Il piano organico, pena la sua inefficacia, deve essere completo almeno di tutte le predette indicazioni, accompagnato da idonea planimetria esplicativa, deve essere sottoscritto dai soggetti che vi aderiscono, oltre che dal legale rappresentante dell'eventuale associazione, consorzio, cooperativa o società che presta il servizio e deve essere trasmesso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure (cp-santamargheritaligure@pec.it) entro e non oltre 5 giorni precedenti la sua attivazione. Il piano deve essere coerente con la valutazione del rischio e garantire continuità ed efficacia del servizio lungo tutto il fronte mare interessato.
5. Nell'ambito dei piani collettivi/associati di salvataggio, è facoltà dei proponenti adottare modelli organizzativi che tengano conto della specifica morfologia del sito. In contesti costieri complessi, quali baie a sviluppo curvilineo, il parametro lineare degli 80 metri può essere rimodulato sulla base di una valutazione tecnica che certifichi l'efficacia della visibilità effettiva e la sovrapposizione dei campi visivi delle postazioni, garantendo un livello di sicurezza equivalente o superiore.
6. Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi, sulla scorta di una mirata analisi del rischio e di una valutazione dello stato dei luoghi da parte dei soggetti su cui, ai sensi della presente ordinanza, grava l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento. La valutazione deve essere documentata e conservata a disposizione degli organi di controllo.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, al di fuori della fascia oraria giornaliera di apertura al pubblico in cui è obbligatorio il servizio di salvataggio, dovranno issare una bandiera di colore rosso ben visibile a giro d'orizzonte posizionata su un'asta alta almeno 4

(quattro) mt. ed esporre cartellonistica, riportante la dicitura: ***“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”***.

8. Non è ammessa, nel periodo e negli orari indicati al precedente articolo 2, alcuna interruzione nell'assicurazione del servizio di salvamento, né alcuna deroga/limitazione alla prestazione dello stesso nei modi descritti dal presente articolo.
9. La postazione di salvataggio deve essere collocata in modo da consentire la più ampia visuale possibile sul tratto di mare ricadente sotto la responsabilità dell'assistente bagnanti che ivi opera, in prossimità della battigia/riva e preferibilmente, salvo peculiari, comprovate esigenze, in posizione mediana rispetto alla zona da controllare, ferma restando la previsione del presente articolo punto 6.
10. La postazione di salvataggio deve essere equipaggiata con le seguenti dotazioni:
 - a) binocolo;
 - b) un paio di pinne (del numero/taglia e/o tipologia idonea per poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio) e un fischietto a doppia camera (uno per ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio);
 - c) maschera e snorkel;
 - d) galleggiante di soccorso tipo “rescue can” (c.d. baywatch), “rescue tube” o similari;
 - e) giubbotto di salvataggio tipo lifejacket che dovrà essere a basso ingombro, con chiusura rapida (zip frontale) e adeguato alla taglia dell'operatore;
 - f) natante di colore rosso o arancione idoneo (del tipo “pattino” / “moscone”), dedicato esclusivamente al servizio di salvataggio e recante la scritta “SALVATAGGIO” in colore bianco, ben visibile su entrambi i lati;
 - g) Il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato della seguente attrezzatura:
 - scalmi e remi in perfetto stato di efficienza;
 - un salvagente anulare omologato, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri;
 - un mezzo marinaio o gaffa;
 - un ancorotto con almeno 10 (dieci) metri di sagola, necessario per l'ormeggio e lo stazionamento temporaneo dell'unità;
 - un ancora galleggiante, da utilizzarsi per la stabilizzazione del natante e il controllo della deriva durante le operazioni di soccorso in condizioni meteo-

marine avverse; tale unità **non deve essere - in alcun caso – destinata e/o impiegata per altri usi;**

- h) 200 (duecento) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura, bretelle e "rescue tube") e montato su rullo fissato saldamente al terreno

Tutte le dotazioni devono essere **pronte all'uso, efficienti e immediatamente disponibili.**

11. È data facoltà al soggetto tenuto ad allestire la postazione di salvataggio di utilizzare una moto d'acqua quale integrazione al mezzo nautico di cui al precedente punto (10 lettera f), sussiste l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Marittima competente. In tal caso, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
 - b) la moto d'acqua deve essere obbligatoriamente del tipo omologato a 3 (tre) posti, recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati;
 - c) il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di:
 - patente nautica in corso di validità
 - brevetto di salvataggio rilasciato da ente autorizzato ai sensi del D.M. 85/2024 in corso di validità.
 - certificazione di abilitazione tecnica o brevetto di specializzazione per la conduzione di moto d'acqua da salvataggio, rilasciata da un ente o organizzazioni con comprovata esperienza e qualificazione nel settore, che attesti l'avvenuta formazione specifica nell'impiego operativo del mezzo in assetto da soccorso.
 - d) deve essere presente a bordo, in aggiunta al conduttore, altra persona abilitata al salvataggio;
 - e) la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto di persone;
 - f) la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvataggio cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio;

g) il conduttore e l'addetto al salvataggio, durante l'impiego operativo della moto d'acqua, hanno l'obbligo di indossare un giubbotto di salvataggio di tipo omologato e un casco protettivo idoneo all'uso nautico.

12. In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi a quello obbligatorio, la valutazione sulla scelta di quello da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, numero delle persone in pericolo, distanza della/e persona/e in pericolo rispetto alla costa, presenza di altri bagnanti nella zona interessata, morfologia della costa, bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc.).

13. Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è fatto obbligo ai soggetti tenuti ad assicurare il servizio di salvamento di ubicare la postazione di salvataggio su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione consistente in una torretta il cui piano di calpestio dovrà essere di altezza non inferiore a 1,5 (uno virgola cinque) metri e tale da garantire adeguata visibilità sull'intero specchio acqueo di competenza.

Le predette piattaforme non sono obbligatorie nei tratti di litorale ove, in relazione alla conformazione orografica, sia assicurata naturalmente un'adeguata sopraelevazione della postazione di salvataggio rispetto al livello medio del mare, comunque non inferiore ai predetti 1,5 (uno virgola cinque) metri e tale da garantire la più ampia visuale possibile sull'intero fronte mare degli 80 (ottanta) metri o frazione di essi.

La postazione di salvataggio deve essere collocata in posizione idonea a garantire la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo di competenza. I concessionari e/o gestori delle strutture balneari possono presentare all'Autorità Marittima richiesta di autorizzazione alla deroga dall'obbligo di installazione della torretta di osservazione per ragioni legate alla particolare conformazione morfologica del territorio, alle caratteristiche dell'arenile, alla visibilità dello specchio acqueo ed alle condizioni operative del servizio di salvamento. Qualora installata, la torretta dovrà essere stabile, sicura e idonea a garantire adeguata visuale sull'area di competenza.

14. I soggetti di cui all'articolo 1 sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni previste dal presente articolo e sono tenuti a porre in essere ogni necessario accorgimento organizzativo al fine di mantenere sempre disponibili ed efficienti i mezzi ed i dispositivi in parola.

15. I concessionari - gestori di strutture balneari devono comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure ed all'Ufficio Locale Marittimo

competente per territorio le modalità con le quali viene effettuata l'attività di salvamento, nelle forme stabilite nella "scheda informativa" in allegato alla presente Ordinanza (**All.1**), avendo cura di inserire i dati richiesti. La scheda in parola dovrà essere inviata, improrogabilmente, entro il 1 maggio di ogni anno, al più tardi, entro il 1 giugno in relazione al periodo di apertura. Dovrà essere, altresì, comunicata tempestivamente ogni variazione delle informazioni inserite.

Articolo 4 **(Obbligo degli assistenti bagnanti)**

1. Ogni **assistente bagnanti** ha l'obbligo di:
 - a) sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio, con obbligo di vigilanza attiva e continua
 - b) mantenere al seguito il **brevetto** in corso di validità che lo abilita al servizio, il **certificato di idoneità fisica** di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del d.m.85/2024 e il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (**BLSD**), da esibire a richiesta degli organi di controllo;
 - c) indossare una **maglietta/canotta di colore rosso** recante la scritta, di colore bianco, "**SALVATAGGIO**";
 - d) essere munito di fischietto a doppia camera;
 - e) conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso disponibile presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;
 - f) issare, a seconda dei casi, le bandiere di cui al successivo articolo 8;
 - g) utilizzare apparecchiature elettroniche esclusivamente per finalità di servizio o emergenza; qualora utilizzate con auricolari, questi devono essere indossati su un solo orecchio, garantendo la piena percezione dell'ambiente circostante.
 - h) approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 3, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze.
2. Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che

violano le disposizioni di cui al presente articolo sono segnalati alla Federazione di riferimento per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento del brevetto.

3. È obbligo di ogni concessionario e dei responsabili delle Civiche amministrazioni limitatamente alle spiagge libere ove venga attivato il servizio in parola, vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli assistenti bagnanti.
4. È fatto assoluto divieto di impegnare l'assistente bagnanti in servizio, quand'anche temporaneamente, per attività non connesse al servizio di assistenza e salvataggio. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e i titolari delle strutture che si avvalgono in maniera impropria dell'opera degli assistenti bagnanti (che ne rispondono in solido).
5. Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono **piscine**, fermo restando il rispetto della specifica normativa nazionale (d.m. 18.03.1996) e regionale (D.G.R. n° 902 del 18.07.2014) per dette installazioni e/o delle prescrizioni all'uopo impartite dalle amministrazioni che rilasciano il relativo titolo concessorio demaniale, deve essere presente almeno 1 (uno) assistente bagnanti – dedicato in via esclusiva alla piscina durante l'orario di apertura - munito di specifica abilitazione.
6. Il servizio deve essere disimpegnato da 2 (due) assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 (quattrocento) mq.
7. La chiusura delle piscine deve essere segnalata con apposita cartellonistica redatta in più lingue. Devono essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato o accidentale all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione.

Articolo 5 **(Zone di mare riservate alla balneazione – acque sicure)**

1. Durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso **tra il 01 maggio e il 30 settembre, nella fascia oraria 08:30 - 19:30**, le zone di mare antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure riservate alla balneazione sono quelle ricomprese entro la fascia di:
 - **200 (duecento) metri dalla battigia, in presenza di spiagge;**
 - **100 (cento) metri dalle scogliere a picco o da coste rocciose.**

2. Il nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, fermo restando gli obblighi previsti all'articolo 91 del d.m. 146/2008 e s.m.i. in premessa citato, i divieti generali imposti dalla presente ordinanza e/o da altri specifici provvedimenti ordinatori dell'Autorità Marittima e/o delle Civiche amministrazioni adottati per motivi sanitari e/o di sicurezza, deve segnalare la propria presenza in mare utilizzando il segnalamento previsto per l'attività subacquea ai sensi dell'art.130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 (trecento) metri, di dimensioni non inferiori a 45 cm di altezza e 70 cm di lunghezza, munito di sagola lunga non più di 3 (tre) metri) e – in aggiunta, facoltativamente - indossare una calotta di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, al fine di prevenire il rischio di investimento da parte di unità in navigazione.

3. I soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui al precedente articolo 2, ove tecnicamente possibile e in relazione alla morfologia del fondale, prima dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare, devono:

- segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione in condizioni di maggior sicurezza i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri circa di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, collocati in corrispondenza della batimetrica di 1,60 metri lungo tutto il fronte della concessione, posizionati ad una distanza non superiore a metri 5 (cinque) uno dall'altro e comunque almeno uno in ogni concessione.

Nel caso la predetta profondità venga superata entro la distanza di 10 metri dalla costa, la relativa segnalazione potrà essere sostituita dai concessionari (in alternativa ai gavitelli galleggianti) mediante apposita segnaletica apposta sulla spiaggia, in numero idoneo e in posizione ben visibile agli utenti, redatta in più lingue, recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60 DI PROFONDITÀ) NON
SEGNALATO”**

Resta nella diretta responsabilità di ciascun concessionario/gestore di strutture balneari la valutazione sull'opportunità di segnalare comunque il limite delle acque sicure utilizzando esclusivamente i gavitelli di colore bianco laddove il repentino dislivello del fondale e/o particolari condizioni locali rendano ragionevolmente

consigliabile tale soluzione. Resta inteso che i cartelli ed i gavitelli previsti dal presente articolo devono essere rimossi al termine della stagione balneare;

- delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 (duecento) metri dalla linea di battigia o i 100 (cento) metri dalle coste rocciose e/o a picco, mediante il posizionamento di **gavitelli biconici di colore rosso**, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua e posti ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, disposti parallelamente alla linea di costa; avendo cura di posizionare i gavitelli rossi anche in corrispondenza dei punti di inizio e di fine della linea di fronte mare di ciascuno stabilimento o struttura balneare, al fine di renderne chiaramente visibili i confini laterali nello specchio acqueo;
- provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/cartelli di cui ai precedenti punti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi nella posizione prevista dalla presente ordinanza, ripristinando i gavitelli/corpi morti comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
- rimuovere i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

4. Fatto salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio regolarmente autorizzati per l'atterraggio e la partenza delle unità, **nelle zone di mare riservate alla balneazione, nella fascia oraria 08:30 - 19:30, è vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale** se non condotte a remi e/o con la vela abbassata.

Sono esclusi inoltre dal divieto, limitatamente alla navigazione a remi e nel rispetto delle norme di sicurezza, i natanti da spiaggia di cui all'articolo 27, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e s.m.i. (Codice della Nautica da Diporto), quali jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, purché non dotati di motore.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo, per i predetti natanti, di:

- mantenere una condotta di navigazione improntata alla massima prudenza;
- non arrecare pericolo o disturbo ai bagnanti;
- rispettare le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima o dal Comune competente.

5. Le fonti di pericolo di qualsiasi natura presenti sull'arenile e negli specchi acquei prospicienti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, buche, dislivelli del fondale, fondali fangosi, ostacoli sommersi, correnti pericolose o altri elementi idonei a

costituire rischio per la sicurezza della balneazione, qualora non sia possibile provvedere alla loro immediata eliminazione, devono essere tempestivamente segnalate in modo chiaro, visibile ed inequivocabile, senza arrecare ulteriore pericolo per l'utenza. La segnalazione deve essere effettuata mediante l'utilizzo di:

- cartelli monitori ben visibili;
- gavitelli e/o boe di segnalazione;
- nastro segnaletico bianco/rosso o altri idonei sistemi di delimitazione;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo in relazione alla natura del pericolo.

L'obbligo di segnalazione grava sui concessionari e gestori delle strutture balneari, anche con riferimento agli specchi acquei antistanti le aree in concessione, nonché, per quanto di competenza, sui Comuni rivieraschi relativamente agli arenili destinati alla libera fruizione e ai prospicienti specchi acquei. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima e al Comune territorialmente competente della presenza del pericolo e attivarsi senza indugio per la sua rimozione, ove possibile.

6. Permane in capo al Comune territorialmente competente l'adozione degli eventuali provvedimenti di interdizione totale o parziale della balneazione, anche temporanei, nelle aree interessate da situazioni di pericolo, nonché l'adozione delle misure necessarie a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 6

(Zone di mare ove la balneazione è vietata per motivi di sicurezza della navigazione o per la presenza di infrastrutture marittime/portuali)

1. Salvo quanto diversamente previsto da specifici provvedimenti, è sempre vietata la balneazione:
 - a) nei porti, negli approdi e presso i punti di ormeggio;
 - b) nel raggio di 200 (duecento) metri dall'imboccatura dei porti e dalle opere foranee portuali; qualora vi siano spiagge frequentate da bagnanti ubicate ad una distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dalle citate infrastrutture portuali, il divieto di balneazione si applica agli specchi acquei impegnati dalle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti ed approdi (dall'imboccatura portuale verso "il largo"), fermo restando il divieto di transitare, impegnare e sostare sulle predette opere foranee;
 - c) fuori dai porti, in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori marittimi in corso, ove non diversamente previsto da specifici provvedimenti amministrativi, e in

- prossimità di pontili o passerelle regolarmente utilizzate per l'attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 100 (cento) metri;
- d) a meno di 500 (cinquecento) metri dalle navi alla fonda;
- e) ad immediato ridosso dei luoghi ove sfociano fiumi, canali e torrenti;
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto;
- g) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
- h) nelle zone di mare interdette con apposite ordinanze dell'autorità competente emanate per necessità contingenti.
2. Restano impregiudicati i divieti di balneazione disposti dalle competenti autorità per motivi sanitari e quelli imposti dai Comuni competenti per territorio in relazione alla presenza di fonti di pericolo per la pubblica incolumità quali, a mero titolo di esempio, buche, fango, dislivelli improvvisi del fondale, ostacoli sommersi e/o altre insidie simili.

Articolo 7 (Disciplina della pesca)

1. **La pesca professionale e sportiva non subacquea** è consentita anche nelle zone di mare riservate alla balneazione di cui all'articolo 5, purché gli attrezzi siano posati, mantenuti in opera e salpati **al di fuori della fascia oraria 08:30 – 19:30 nel periodo 01 maggio – 30 settembre**. L'esercizio dell'attività è in ogni caso subordinato all'assenza di bagnanti e allo svolgimento in condizioni di sicurezza.
2. **La pesca sportiva con canna o lenza** da moli e scogliere è consentita anche al di fuori delle fasce orarie di cui al comma 2, purché:
- sia effettuata in assenza di bagnanti ovvero a distanza non inferiore a metri 50 dagli stessi;
 - gli attrezzi siano utilizzati in direzione del mare aperto e non parallelamente alla costa;
 - gli attrezzi siano immediatamente rimossi in caso di avvicinamento di bagnanti.
3. **La pesca subacquea** è consentita nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare degli articoli 128 e seguenti del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 e s.m.i., e comunque **al di fuori della fascia oraria 08:30 – 19:30 nel periodo 01 maggio – 30 settembre**.

4. I conduttori di tutte le unità, in presenza di boe/dispositivi di segnalazione di subacquei in immersione, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 (cento) metri dalla verticale del segnale in parola.
5. È, altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 200 (duecento) metri dalla riva e di metri 100 (cento) da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.

Articolo 8 **(Dotazioni di sicurezza balneare degli stabilimenti balneari)**

1. Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:
 - **salvagenti anulari:** almeno 2 (due), di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 (venticinque) metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 (uno virgola cinquanta) sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagenti anulari, è data facoltà di dotarsi di **galleggianti di soccorso** tipo “*rescue can*” (*baywatch*) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 (tre) metri;
 - **asta** da posizionarsi in modo ben visibile, ad un'altezza di almeno 4 (quattro) metri e, preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate a seconda dei casi, le bandiere rossa o verde o gialla, a cura dell'assistente bagnanti, sotto la responsabilità e vigilanza del concessionario;
 - **bandiera rossa**, almeno una, da utilizzare:
 - in caso di temporanea ed eccezionale sospensione del servizio di salvataggio, esclusivamente nei limiti di quanto disciplinato della presente ordinanza;
 - in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere); nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte, ad intervalli di tempo regolari, dai concessionari anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
 - in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici al di fuori dei periodi in cui è sempre e comunque obbligatorio il servizio di salvamento, in linea con le previsioni della presente ordinanza;

- in caso di non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato e ordinato dalle competenti autorità;
- **bandiera verde**, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;
- **bandiera gialla**, almeno una, indicante servizio di salvataggio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
- **un megafono e/o un impianto di diffusione sonora**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

2. Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a:

- vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la **fascia a ridosso della battigia, per la profondità indicata da ciascun Comune costiero con proprio provvedimento, la cui estensione non deve essere comunque inferiore a metri 3 (tre)**, ed affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
- segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti alla sicurezza della balneazione ed entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento far pervenire, via *e-mail* o a mano, all'Autorità Marittima la "scheda di rilevazione incidenti" (allegato n. 2), curandone la compilazione in ogni sua parte.

3. Ogni concessionario e/o gestore di struttura balneare deve dotarsi, come dotazione minima e salvo diverse e/o ulteriori attrezzature/dotazioni prescritte dalle competenti Autorità sanitarie e/o dalla Regione Liguria e/o dal Comune competente per territorio, di una cassetta di primo soccorso costituita dal seguente materiale:

- materiale per medicazione:
 - guanti monouso latex-free di varie misure;
 - pinzette di medicazione sterili monouso;
 - disinfettante a base di clorexidina 0,05%;
 - pacchetti di garze sterili 10 cm x 10 cm;
 - rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm;
 - rotolo cerotto 2,5 cm;

- confezione cerotti medicati;
- flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml.

- materiale per rianimazione cardiopolmonare di base BLS:

- pallone di ventilazione auto espandibile (AMBU) corredato di maschere facciali, misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (kg 1);
- riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litro/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili; le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatriche.

- altro materiale:

- buste ghiaccio istantaneo monouso;
- coperte isothermiche;
- forbici;
- laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck";
- sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari;
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

4. È raccomandata la presenza di un **defibrillatore semiautomatico (DAE)**, conforme alla normativa vigente e posizionato in luogo facilmente accessibile, con personale formato al suo utilizzo.
5. Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, presso un idoneo locale, di facile accesso, adibito esclusivamente a locale di primo soccorso adeguatamente segnalato attraverso idonea cartellonistica riportante l'indicazione "**locale di primo soccorso**" o dicitura equivalente. All'atto dell'adozione di specifiche disposizioni in materia da parte della Regione Liguria, competente in materia di tutela della salute, le presenti disposizioni ordinatorie devono intendersi automaticamente abrogate.

Articolo 9 (Spiagge libere)

1. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio, almeno nel periodo di cui al precedente articolo 2, è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste della presente ordinanza.
2. Nei tratti di litorale in cui i suddetti Comuni siano impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio, anche in esito ad una specifica analisi del rischio che tenga conto della effettiva fruizione turistico – balneare del litorale, degli usi locali, delle condimeteo attese e dei flussi turistici, deve essere posizionata, a cura della stessa Civica amministrazione, in maniera visibile sia sulla/e vie di accesso alla spiaggia che lungo l'estensione della spiaggia stessa e nei pressi della battigia, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco all'esito della predetta valutazione del rischio, apposita cartellonistica monitoria, recante la seguente dicitura:

***“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”***

3. Ai Comuni, per le spiagge libere e gli specchi acquei antistanti, è fatto altresì obbligo di:
 - a) verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili;
 - b) segnalare il limite della zona di mare riservata alla balneazione, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso secondo le modalità e le tempistiche stabilite nella presente ordinanza;
 - c) segnalare il limite “*acque sicure*” con le modalità e tempistiche previste dalla presente ordinanza, i relativi segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
 - d) rendere noto all'utenza balneare, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1 - da apporre in modo visibile lungo le vie di accesso all'arenile, nei pressi della battigia e lungo l'estensione dell'arenile stesso, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da

ciascun Comune rivierasco all'esito di specifica valutazione del rischio, recante la seguente dicitura:

*“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60) NON SEGNALATO”*

- e) segnalare le eventuali fonti di pericolo, del tipo di quelle di cui all'articolo 5 punto 6 mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile della predetta fonte di pericolo;
 - f) custodire, laddove i Comuni rivieraschi abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale e le dotazioni di cui all'articolo 3 della presente e renderli disponibili - per l'immediato utilizzo - presso la postazione dell'assistente bagnanti.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari/gestori di strutture balneari contenute nella presente ordinanza.

Articolo 10 (Corridoio di lancio)

- 1. Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi e/o con la vela abbassata – devono atterrare o prendere il largo **utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio** e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 2. I concessionari di strutture balneari, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio di lancio, devono ottenere la necessaria concessione/autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.
- 3. I corridoi di lancio, fermo restando il previo ottenimento del necessario atto amministrativo abilitativo da parte dei Comuni rivieraschi, devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) profondità: non inferiore a 200 (duecento) metri verso il largo, anche per quelli destinati ad essere impegnati dai *kitesurf*;

- b) larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 (dieci) a 15 (quindici) metri;
- c) larghezza a 200 (duecento) metri di distanza dalla battigia: da 15 (quindici) a 20 (venti) metri;
- d) essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 (venti), fino alla distanza di metri 200 (duecento) dall'arenile, ai quali è sempre vietato ormeggiarsi;
- e) individuazione dell'imboccatura a mare del corridoio mediante posizionamento di bandiere bianche posizionate sui gavitelli più esterni di delimitazione;
- f) ubicazione idonea in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino la sicurezza della balneazione;
- g) essere segnalati "a terra", in prossimità dell'imboccatura, mediante appositi cartelli posizionati in maniera tale da essere visibili ai bagnanti e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 5, recanti la dicitura:

"DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI"

4. All'interno dei corridoi di lancio:

- a) è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio;
- b) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c) le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto, in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo sempre all'interno dei corridoi stessi, prestando la massima cautela e predisponendo anche un servizio di "vedetta", a prua, al fine di individuare l'eventuale presenza di ingombri e/o bagnanti accidentalmente presenti all'interno del corridoio;
- d) le moto d'acqua devono attraversare i corridoi di lancio con scafo in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

Articolo 11 **(Discipline locali)**

Santa Margherita Ligure

1. Nella Baia di Paraggi, compresa tra l'insenatura di Niasca e la Punta del Castello di Paraggi, è vietata la sosta, l'ancoraggio e la navigazione alle unità di lunghezza fuori tutto superiore a 4 metri, anche se propulse a remi, per tutta la durata della stagione balneare, ad eccezione delle unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia. I soli natanti di lunghezza fuori tutto inferiore a 4 metri, propulsi a remi, possono navigare all'interno della baia, senza tuttavia sostare e/o ancorare.
2. La baia è delimitata, per tutta la durata della stagione balneare, conformemente ai pertinenti titoli demaniali marittimi:
 - a) di giorno, con gavitelli di colore giallo e/o barriere galleggianti antinquinamento di tipo contenitivo;
 - b) di notte, con boe luminose intermittenti di colore giallo.

La delimitazione deve essere dotata di un sistema di sgancio rapido (moschettoni su catena o sistema equivalente), idoneo a consentire l'accesso alle unità di soccorso, di polizia e ai fruitori dei corridoi di lancio.

3. Eventuali accessi alla Baia con unità da diporto devono essere autorizzati dall'Autorità Marittima a seguito di presentazione di motivata istanza e previo nulla osta dei concessionari di volta in volta interessati, solo ove sussistano i presupposti che garantiscano comunque la sicurezza della balneazione. Resta inteso che il richiedente deve comunque munirsi di ogni altra autorizzazione/nulla osta rilasciato dalle competenti Autorità, con particolare riguardo all'Area Marina Protetta di Portofino.
4. La zona di mare riservata alla balneazione antistante il litorale di Santa Margherita Ligure, compresa tra il limite di levante della concessione demaniale marittima asservita all'Hotel Imperiale ed il limite di ponente della "Spiaggia di Ghiaia", è ridotta a 100 metri dalla costa, al fine di garantire la sicurezza della balneazione in relazione alle manovre di ingresso, uscita e ancoraggio delle unità dirette al porto.

Portofino

5. L'insenatura denominata "Baia Cannone" di Portofino, durante la stagione balneare, è delimitata da una barriera di panne antinquinamento galleggianti e parzialmente semisommerse di colore giallo per una lunghezza di mt. 70, segnalata con gavitello di

colore giallo ubicato in posizione centrale, con luce lampeggiante arancione nelle ore notturne;

6. È vietato l'ormeggio, anche temporaneo, di qualsiasi unità navale allo sbarramento galleggiante di cui al precedente comma, nonché di navigare, stazionare o ancorare all'interno dello specchio acqueo a qualsiasi natante, compresi quelli a remi;
7. L'installazione, la rimozione ed il corretto mantenimento/efficienza di detta struttura è a cura della civica Amministrazione di Portofino.

Rapallo

8. Nel tratto di mare compreso tra il molo AMPOXI e i BAGNI LIDO E FLORA, la zona riservata alla balneazione è ridotta a metri 70 dalla costa.
9. Nel tratto di litorale compreso tra il molo AMPOXI e il confine con il Comune di Zoagli, la zona riservata alla balneazione è ridotta a 100 metri dalla costa.
10. Nelle insenature di San Michele di Pagana, Travelo e Prelo, durante la stagione balneare:
 - è vietata la sosta, l'ancoraggio e la navigazione a navi, imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto superiore a 4 metri, ad esclusione delle unità navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia. All'interno delle suddette insenature, i natanti di lunghezza fuori tutto inferiore a 4 metri possono navigare (ma non sostare e/o ancorare) solo se propulsi a remi;
 - è consentito, per i soli concessionari di gavitelli e corridoi di lancio (e loro aventi causa), di navigare con unità di lunghezza massima di 10 metri, esclusivamente per le operazioni di ormeggio e disormeggio, al minimo regime di propulsione, utilizzando la rotta più breve in entrata/uscita dalle suddette insenature;
 - è vietato effettuare operazioni di rifornimento di carbolubrificanti;
 - è vietato effettuare attività subacquee all'interno degli specchi acquei in concessione.
11. L'insenatura di San Michele di Pagana, Capo Pomaro, Travelo e di Prelo, durante la stagione balneare, è delimitata da n° 6 boe di colore giallo, segnalate da luce lampeggiante nelle ore notturne, collegate tra loro da una cima tarozzata con esclusione dei canali di ingresso.

Nell'insenatura di San Michele di Pagana, nel periodo sopra indicato:

- è consentito, ai soli concessionari di gavitelli e corridoi di lancio (e loro aventi causa), di navigare (purché al di fuori delle aree destinate alla balneazione) con unità di lunghezza massima di metri 7,5, al minimo regime di propulsione, esclusivamente per le operazioni di imbarco/sbarco di subacquei dal molo ivi presente e per le operazioni di trasbordo dei passeggeri tra l'approdo e le unità ormeggiate ai gavitelli, per mezzo delle unità di servizio;
 - è consentito, per le unità di servizio dei concessionari di gavitelli, di sostare all'interno dei corridoi di lancio, purché opportunamente presidiate e a condizione che non risulti ostacolata o impedita la manovra di altre unità;
 - all'interno della baia, la zona riservata alla balneazione è ridotta a metri 80.
12. Nell'insenatura di Travelo, durante la stagione balneare dalle ore 09:00 alle ore 19:00, è vietato effettuare operazioni di alaggio e varo attraverso lo scalo in concessione ivi presente. Al di fuori di tali orari, le suddette operazioni sono consentite solo in assenza di attività di balneazione limitrofa e a condizione che venga adottato ogni accorgimento volto a prevenire pericoli anche solo potenziali per l'incolumità pubblica.
13. Nell'insenatura di Prelo, durante la stagione balneare, è consentito, per i soli concessionari dei gavitelli (e loro aventi causa), di raggiungere l'approdo ivi presente con unità di lunghezza massima di 10 metri, al minimo regime di propulsione, esclusivamente per le operazioni di imbarco e sbarco, utilizzando l'apposito corridoio di lancio.

Zoagli

14. Nello specchio acqueo antistante il centro abitato di Zoagli, compreso tra la spiaggia Arenella e la spiaggia centrale, sono interdetti a qualsiasi tipo di unità navale, eccetto quelle della Guardia costiera e delle altre Forze di Polizia, la navigazione, sosta ed ancoraggio.
15. Tale specchio acqueo è delimitato da una cima tarozzata, messa in opera dai concessionari degli stabilimenti balneari ivi insistenti, e segnalata:
- in ore diurne, da n° 5 boe galleggianti, collocati ad una distanza di circa 60 metri l'una dall'altra, che uniscono la punta dello scoglio del "Ferrà", situato a ponente dell'Arenella, con l'ultima bitta del molo Capitan Solari, posta in testata;
 - in ore notturne, con boe luminose intermittenti di colore giallo.

16. È tuttavia consentito l'alaggio e il varo di natanti da diporto, di lunghezza fuori tutto non superiore a metri 6.00, stazionanti sulla spiaggia centrale di Zoagli, esclusivamente a remi, entro le ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, nonché dopo le ore 17.00 e con la presenza di un operatore in assistenza, messo a disposizione dal concessionario "Ass. Pesca Sportiva Zoagli", che provvederà all'alaggio e varo delle unità in sicurezza
17. L'approdo e la navigazione, per mezzo dell'apposito corridoio di lancio, in prossimità del molo "Capitan Solari", posto a levante della spiaggia centrale del Comune di Zoagli, sono consentiti alle unità che abbiano un pescaggio inferiore ai 2 metri e una lunghezza massima di 8 metri; sul predetto molo, è ammessa la sosta per il solo sbarco/imbarco di persone e attrezzature.
18. In località Marina di Bardi è posizionata una cima tarozzata con boe di colore rosso riportante la scritta "Area riservata alla balneazione - Divieto di ormeggio, ancoraggio e navigazione" a cura dei concessionari;
19. L'utilizzo dello scivolo di alaggio e varo del condominio la marina sito a Marina di Bardi deve rispettare gli orari indicati dal Comune di Zoagli. Gli atterraggi dei natanti, fuori dal corridoio di lancio, verso lo Stabilimento Marina di Bardi deve avvenire esclusivamente a remi con la presenza di un operatore in assistenza, messo a disposizione dal concessionario.
20. Dal 31 maggio al 30 settembre, al fine di meglio delimitare lo specchio acqueo riservato alla balneazione nel tratto antistante la spiaggia denominata "Pozzetto", nel Comune di Zoagli, sono posizionate, a cura della Civica Amministrazione, n. 2 boe di colore rosso, munite di cartello monitorio, riportante la scritta "Area riservata alla balneazione - Divieto di ormeggio, ancoraggio e navigazione".

Chiavari

21. Nello specchio acqueo ricadente nel tratto di litorale compreso tra il confine del Comune di Zoagli e quello del Comune di Chiavari, interessato dall'Ordinanza n. 206 del 23/10/2024, la balneazione è vietata per l'intera estensione dell'area medesima, come meglio individuata nell'elaborato grafico allegato alla presente Ordinanza (**Allegato n. 4**)

Lavagna

22. Nello specchio acqueo compreso tra la boa verde che delimita il campo boe limitrofo all'imboccatura del porto di Lavagna ed il terzo pennello posto a levante dell'imboccatura portuale, al fine di consentire il regolare ingresso e uscita delle unità dal porto ed evitare pericolose interferenze con la balneazione, il limite delle acque riservate alla balneazione ha una profondità variabile, come indicato di seguito e meglio evidenziato nell'elaborato grafico allegato alla presente Ordinanza (**Allegato n. 5**);
- 120 metri dalla battigia nel tratto compreso tra boa verde fino ai bagni "PIERO" inclusi;
 - 150 metri dalla battigia al secondo pennello;
 - 200 metri al terzo pennello.
23. Il suddetto specchio acqueo così delimitato, riservato alla balneazione, sarà circoscritto dalla congiungente costituita da cinque boe posizionate nelle seguenti posizioni a partire da ponente:
- Boa n.1: Boa ad asta di colore verde in posizione 44°18.3'N – 009°20.5'E, antistante Piazza Milano ed adiacente all'imboccatura portuale, delimitante il campo boe ivi presente;
 - Boa n.2: Boa a gavitello arancione a 120 m. dalla battigia in posizione 44°18.3'N – 009°20.7'E, antistante il primo pennello ed i bagni "RIVIERA – CHEZ VOUS";
 - Boa n.3: Boa a gavitello arancione a 120 m. dalla battigia in posizione 44°18.2'N – 009°20.9'E, antistante i bagni "PIERO";
 - Boa n.4: Boa a gavitello arancione a 150 m. dalla battigia in posizione 44°18.1'N – 009°21'E, antistante il secondo pennello;
 - Boa n.5: Boa a gavitello arancione a 200 m. dalla battigia in posizione 44°18'N – 009°21.1'E, antistante il terzo pennello.
24. All'interno del campo boe delimitato dalla boa verde indicata al n.1 del sopracitato elenco, considerato il frequente traffico dei natanti ivi ormeggiati, è vietata la balneazione.
25. I concessionari e il Comune di Lavagna devono delimitare la predetta area, ciascuno nelle zone di rispettiva competenza, mediante il posizionamento di boe a gavitello di colore arancione e di adeguata dimensione, secondo quanto sopra indicato, riportando

sulle rispettive boe, a seconda del caso, la dicitura **“LIMITE (120, 150, 200) METRI - ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE”**.

26. Considerata l'ampiezza dello specchio acqueo interessato, nei tratti congiungenti ogni singola boa, dovrà essere posizionata, ogni 50 metri, una ulteriore boa a gavitello, anch'essa di colore arancione, al fine di meglio evidenziare il nuovo andamento generale della linea di delimitazione delle acque destinate alla balneazione.
27. È vietato ormeggiare sulle boe di delimitazione indicate ai precedenti commi.
28. Tutte le unità in uscita ed in ingresso dal porto di Lavagna, nel tratto di mare sopra descritto, devono navigare tenendo una velocità non superiore ai 5 nodi e con lo scafo in dislocamento.

Sestri Levante – Riva Trigoso

29. Nella baia di Portobello o del Silenzio sono vietati gli ormeggi all'ancora e alla ruota.
30. Tale divieto è esteso anche allo specchio acqueo, denominato comunemente baia delle Favole, racchiuso dalla linea ideale che congiunge la testata del molo foraneo del porto di Sestri Levante con la punta del pennello alla foce del torrente Gromolo.
31. Per motivi di sicurezza, connessi con l'esercizio della balneazione e la tutela dell'ecosistema marino, nella baia delle Favole, posta a ponente del porto di Sestri Levante, è presente, oltre la fascia di metri 200 di specchio acqueo destinato alla balneazione, un'ulteriore fascia di metri 200 nella quale è vietato l'ancoraggio e la pesca ed è interdetta la navigazione alle unità da diporto di lunghezza superiore a metri 6 fuori tutto propulsi a motore. Tale fascia di rispetto, che si estende dai 200 metri fino a 400 metri dalla costa, deve essere adeguatamente segnalata a mezzo gavitelli di colore giallo/arancione dotati di strisce riflettenti a cura della civica amministrazione. È fatto salvo per le unità trasporto passeggeri che approdano al molo a loro destinato, nonché alle unità da pesca che intendono raggiungere il proprio punto d'ormeggio, la possibilità di transitare nella zona di rispetto, rispettivamente per incanalarsi nel previsto corridoio di lancio ovvero raggiungere il previsto ormeggio, tenendo una velocità adeguatamente ridotta in considerazione dei natanti presenti. A tal fine i gavitelli giallo/arancione prospicienti corridoi di lancio devono essere dotati di bandiera di colore bianco.

32. Il limite dello specchio acqueo riservato alle sole attività balneari, antistante i tratti di spiaggia libera ubicati sulla costa orientale di Punta Manara, frazione di Riva Trigoso, è segnalato a cura dell'Amministrazione civica di Sestri Levante con appositi gavitelli di colore rosso distanti tra loro 50 metri, posizionati sulla linea ideale congiungente l'ultima boa di ponente della spiaggia di Riva Trigoso (posta a 200 metri dalla costa) con lo scoglio denominato "QUADRATO". Come meglio indicato nell'elaborato cartografico allegato alla presente Ordinanza (**Allegato n. 7**).

Moneglia

33. Per motivi di sicurezza connessi con l'esercizio della balneazione e la tutela dell'ecosistema marino, nella Baia di Moneglia è presente, oltre la fascia di metri 200 destinata alla balneazione, una fascia di ulteriori metri 200 nella quale è vietato l'ancoraggio ed è interdetta la navigazione alle unità da diporto di lunghezza superiore a metri 6 fuori tutto propulsi a motore. Tale fascia di rispetto, estesa fino alla distanza di 400 metri dalla costa, è segnalata a mezzo di gavitelli di colore giallo/arancione dotati di strisce riflettenti posizionati a cura della civica amministrazione.
34. Lo specchio acqueo compreso tra la Spiaggia libera attrezzata denominata "Il Chiosco" e la foce del torrente Bisagno, come individuato nell'elaborato grafico allegato alla presente Ordinanza (**Allegato n. 8**), è interdetto alla balneazione per la presenza di unità a motore in manovra. Al fine di evitare pericolose interferenze tra limitrofi specchi acqueei, la predetta zona - riservata alle unità a motore - deve essere opportunamente ed interamente delimitata da cime tarozzate all'altezza della predetta spiaggia. All'interno del predetto specchio acqueo è fatto assoluto divieto alle unità ivi presenti di ancorare e/o ormeggiare fuori dagli spazi ad essi assegnati (gavitelli). Sono consentite, ai soli soci/clienti/operatori, soste di breve durata per le sole operazioni di imbarco e sbarco, nei pontili presenti all'interno del predetto specchio acqueo e assentiti con regolare concessione demaniale marittima.
35. L'accesso allo specchio acqueo adibito a campo boe in concessione è consentito ai soli concessionari/assegnatari dei gavitelli o loro aventi diritto. L'accesso alla predetta area deve avvenire attraverso il corridoio di lancio di cui al comma 37 mantenendo una velocità non superiore ai 3 (tre) nodi (Kts) ed adottando ogni ulteriore accorgimento - ritenuto utile secondo buona perizia marinaresca - atto a prevenire potenziali pericoli ed assicurare la salvaguardia della vita umana in mare.

36. Allo scopo di predisporre opportuni dispositivi di protezione passiva dalle correnti marine di circolazione interna tra la riva e le barriere frangiflutti, durante la stagione balneare, il Comune di Moneglia ed i concessionari degli stabilimenti balneari e della spiaggia libera attrezzata insistenti all'interno della diga devono posizionare apposite cime tarozzate, intervallate da galleggianti di colore rosso e giallo, tra le dighe. L'installazione dei predetti dispositivi deve essere assicurata negli orari di balneazione. La Civica Amministrazione avrà cura di redigere apposita regolamentazione per disciplinare le procedure ed i preposti al posizionamento degli stessi.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata e integralmente sostituita la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 53/2026 in data 30/04/2026, nonché l'Ordinanza n. 158/2019. In coerenza con il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 2276 del 24 marzo 2026, il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto e deve essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni di questo Circondario marittimo, in luoghi ben visibili agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
2. I divieti di navigazione imposti con la presente ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia/pubblico soccorso che, in ragione dei propri compiti d'istituto, abbiano necessità, non procrastinabile, di navigare nelle zone di mare interdette dal precedente articolo 5, adottando comunque le opportune cautele per la sicurezza dei bagnanti.
3. Quale strumento di ausilio ai concessionari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (**Allegato n. 3**) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva rispetto all'assolvimento degli obblighi nascenti dal novero delle disposizioni vigenti in materia, rappresentando, unicamente, un ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza, da parte dei responsabili di ciascuna struttura balneare/spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di "sicurezza balneare" previste dalla presente ordinanza.
4. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e seguenti del d. lgs. 18.07.2005, n. 171 e s.m.i. (c.d. "codice della nautica da diporto");
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del d. lgs. 09.01.2012, n. 4 e s.m.i. recante norme in materia di pesca marittima;
- degli artt. 650, 673 del codice penale.

5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti mediante il sito *web* istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home> nella pagina dedicate alle "Ordinanze", nonché al suo invio per la pubblicazione agli albi *on line* dei Comuni rivieraschi del Circondario marittimo di Santa Margherita Ligure e la diffusione alle Forze di polizia ivi operanti, alle locali associazioni di categoria e agli organi di stampa.

Santa Margherita Ligure, (vedasi data di registrazione)

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Donato FLORIO
(firmato digitalmente)

Allegato n. 1



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANTA MARGHERITA LIGURE**



SCHEDA INFORMATIVA

Ordinanza di sicurezza balneare 2026

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire all'Ufficio all'indirizzo email (ucsantamargherita@mit.gov.it) cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari e/o spiagge libere, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Dovrà essere inviata una nuova scheda nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/spiaggia libera denominato _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento/ struttura balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società) Sig. _____
	nato a _____ il _____ e residente a _____ (____) in via _____ n° _____
	Denominazione dello stabilimento balneare _____
	Colorazione degli ombrelloni _____
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
	☐ Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima

Parte da compilare a cura dell'addetto/i alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B	• Sig. _____ nato a _____ il _____	
	e residente a _____ in via _____ n° _____	
	Brevetto rilasciato da _____ in data _____	
	Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____	
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	
	Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:	
	• Sig. _____ nato a _____ il _____	
	e residente a _____ in via _____ n° _____	
	Brevetto rilasciato da _____ in data _____	
	Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____	
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	
	• Sig. _____ nato a _____ il _____	
	e residente a _____ in via _____ n° _____	
	Brevetto rilasciato da _____ in data _____	
	Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____	
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____		

Principali obblighi (non esaustivi) previsti dalla Ordinanza di Sicurezza Balneare in materia di servizi di salvataggio e sicurezza delle spiagge

- Mantenere operativi i servizi di salvataggio secondo gli orari e con le modalità indicate nella citata ordinanza;
- Durante l'orario di balneazione il servizio di salvataggio deve essere assicurato da assistenti muniti dei previsti brevetti in corso di validità.
- Se il fronte della concessione non supera gli 80 metri è sufficiente un unico addetto, qualora l'estensione superi detto limite, è necessario un ulteriore assistente ogni 80 metri di arenile e frazione. Deve essere previsto, inoltre, n° 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina.
- L'assistente ai bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile ed essere dotato di fischietto e di tutte le prescritte dotazioni individuali previste dalla presente Ordinanza.
- Presso ogni postazione di salvataggio, che deve essere conforme a quanto stabilito dalla presente ordinanza, devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia: un binocolo; salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, da posizionarsi in prossimità della battigia, un rullo saldamente ancorato al terreno con avvolta una sagola

galleggiante lunga 200 metri e munita di cintura o bretella, un paio di pinne; un idoneo natante a remi atto a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento balneare, munito di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. L'utilizzo della moto d'acqua come mezzo nautico integrativo da destinare al servizio di salvamento deve essere conforme a quanto dalla presente Ordinanza.

- Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale adibito a primo soccorso dove sono tenute pronte all'uso le prescritte dotazioni di pronto soccorso.
- Esporre un tabellone con scritta plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo, con relativi significati, previsti dall'Ordinanza stessa, segnalare con cartellonistica plurilingue o idonee ed apposite boe di colore rosso le zone a mare potenzialmente pericolose per i bagnanti; issare su un pennone installato in posizione ben visibile una bandiera rossa quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo; segnalare la zona di mare destinata alla balneazione (200 mt. dalla costa) con boe di colore rosso.

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante	Firma dell'/gli addetto/i alla sorveglianza (nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Tel. 010 2777552- pec: cp-santamargherita@pec.mit.gov.it
e.mail: ucsantamargherita@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

Data evento _____ **ora evento** _____

Stabilimento balneare denominato _____

Spiaggia libera _____

Via / p.zza _____ **Comune** _____

Tipo evento _____

Luogo intervento	☐ Spiaggia	☐ Scogliera	☐ Mare – distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	☐ Cattivo	☐ Buono	☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento	
Stato del Mare	☐ Calmo	☐ Poco mosso	☐ Mosso	☐ Agitato
Vento	☐ Assente	☐ Debole	☐ Forte	
☐ Bandiera verde issata		☐ Bandiera gialla issata		☐ Bandiera rossa issata

DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI: Residenza Assistito: Comune: _____ Stato se stranieri: _____	Iniziali Cognome 	Iniziali Nome
---	---	--

CAUSA INCIDENTE

☐ Dolore all'addome ☐ Medusa ☐ Puntura di pesce ☐ Puntura di insetto	☐ Mal di testa ☐ Dolore al torace ☐ Congestione ☐ Ferita da taglio	☐ Vomito ☐ Crisi di panico ☐ Emorragia ☐ Convulsioni	☐ Trauma (.....) ☐ Annegamento ☐ Svenimento ☐ Altro (.....)
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento		☐ Nessuna ☐ 118	☐ Guardia Costiera ☐ Altro (.....)

Particolari da segnalare ed azioni intraprese:

.....

.....

.....

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti compilatore e Firma	
---	-------

La scheda deve essere fatta pervenire, entro 24 ore dall'evento, All'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.



Ordinanza di sicurezza balneare 2026

ASSISTENTE AL SALVATAGGIO

[illegible]

Art. 8 punto 3	8. vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare; 9. segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti alla sicurezza della balneazione; entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento deve far pervenire, via <i>e-mail</i> o a mano, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure la "scheda di rilevazione incidenti" (allegato n. 1), curandone la compilazione in ogni sua parte. DOTAZIONI PRIMO SOCCORSO		
art. 4	OGNI SINGOLO ASSISTENTE BAGNANTI DEVE: a. sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio; b. mantenere al seguito il brevetto in corso di validità che lo abilita al servizio, il certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del d.m.85/2024 e il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (BLSD), da esibirsi a richiesta degli organi di controllo; c. indossare una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco, "SALVATAGGIO"; d. essere munito di fischietto; e. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso disponibile presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza; f. issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa di cui al precedente articolo 1.2 (I); g. utilizzare apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero <i>smartphone</i> o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo, ovvero inerenti l'organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società che assicurano i servizi di salvataggio; se utilizzate con l'ausilio di auricolari, le apparecchiature elettroniche in parola devono essere posizionate su un solo orecchio al fine di consentire all'assistente bagnanti di poter percepire i rumori e le voci circostanti; h. approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 2, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze.		

art. 10 punto 3	CORRIDOIO DI LANCIO Il corridoio di lancio rispetta le seguenti caratteristiche: a) profondità: non inferiore a 200 (duecento) metri verso il largo, anche per quelli destinati ad essere impegnati dai <i>kitesurf</i> ; b) larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 (dieci) a 15 (quindici) metri – 30 (trenta) metri di larghezza in corrispondenza della battigia per quelli fruibili dai <i>kitesurf</i>; c) larghezza a 200 (duecento) metri di distanza dalla battigia: da 15 (quindici) a 20 (venti) metri - per quelli fruibili dai <i>kitesurf</i> in corrispondenza dei 100 (cento) metri di profondità la larghezza deve essere di metri 80 (ottanta) e mantenersi tale sino alla profondità di 200 (duecento) metri dalla battigia; d) essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 (venti) metri fino alla distanza di mt. 200 dall'arenile, ai quali è sempre <u>vietato ormeggiarsi</u>; e) individuazione dell'imboccatura a mare del corridoio mediante posizionamento di bandiere bianche posizionate sui gavitelli più esterni di delimitazione; f) ubicazione idonea in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino la sicurezza della balneazione; g) essere segnalati "a terra", in prossimità dell'imboccatura, mediante appositi cartelli posizionati in maniera tale da essere visibili ai bagnanti e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.2 (II), recanti la dicitura: "DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI"		
-----------------	--	--	--

All'Ufficio Circondariale Marittimo
 Santa Margherita Ligure
 email: ucsantamargherita@mit.gov.it
 pec: cp-santamargheritaligure@pec.mit.gov.it

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONSORZIO TRA STRUTTURE BALNEARI

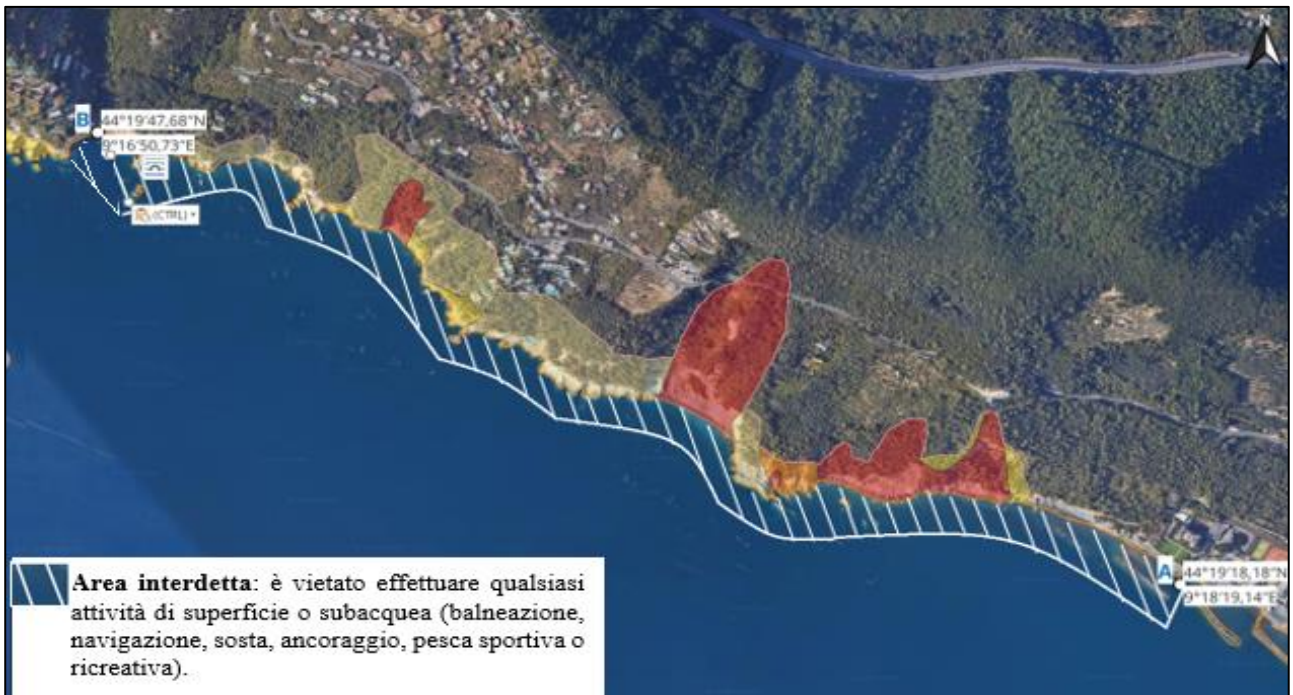
STAGIONE BALNEARE 202__		
LOCALITÀ:		
COMUNE:		
STRUTTURE BALNEARI CONSORZiate:	┘	┘ Fronte mare: m.
	┘	┘ Fronte mare: m.
	┘	┘ Fronte mare: m.
	┘	┘ Fronte mare: m.
	┘	┘ Fronte mare: m.
	TOTALE fronte mare: m.	
RESPONSABILE DEL CONSORZIO *: SIG./SIG.RA STRUTTURA BALNEARE DI APPARTENENZA: RECAPITO TELEFONICO: * soggetto unico referente per la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l'equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti per garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità. Resta comunque in capo a ciascun concessionario – gestore di struttura balneare la responsabilità derivante da una non corretta prestazione del predetto servizio.		
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO TURNAZIONE TRA GLI ASSISTENTI BAGNANTI		

Si allega alla presente comunicazione stralcio planimetrico con indicate le postazioni di salvataggio.

Località, data

Timbro e firma dei soggetti coinvolti

Allegato n. 5 - Chiavari/Zoagli



Allegato n. 6 - Lavagna



